



AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

16 NOV. 2020

N. 14634/2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
XI LEGISLATURA

PDL n. 8

Firenze, 16 novembre 2020

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale  
SEDE

PROPOSTA DI LEGGE N.

di iniziativa del consigliere regionale Francesco Torselli

Modifiche alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 – Nuova regolamentazione sull'accesso alle banche dati delle anagrafi canine da parte delle Guardie Zoofile esercitanti funzione di P.G.

#### SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – “Accesso ai dati raccolti all'interno delle anagrafi canine”

Art. 2 – “Norma Finanziaria”

Art. 3 – “Entrata in vigore”

#### PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale della Toscana

Visto l'Articolo 117, comma quarto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'Articolo 4, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il Regolamento UE n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003;

Visto il Regolamento in esecuzione UE n. 577/2013 della commissione del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (G.U. Serie Generale, n. 63 del 15 marzo 2013);

Vista la Legge n. 201 del 4 novembre 2010 di ratifica della “Convenzione del Consiglio d'Europa” per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987;



Vista la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la L.R. n. 59 del 20 ottobre 2009 – Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 53/R del 1 ottobre 2013 – Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59;

Preso atto dell'importante ruolo esercitato nell'ottica della tutela degli animali da situazioni di abusi, maltrattamenti, detenzioni ed usi impropri, dai volontari delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

Considerato che, su richiesta della Prefettura di Napoli, il Ministero dell'Interno si è pronunciato sulle problematiche relative alle guardie venatorie volontarie in data 20 novembre 2013, distinguendo tra "guardie zoofile nominate con decreto prefettizio" e "guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali", specificando che le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, "limitatamente alla tutela degli animali d'affezione – dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia – mentre le seconde sono "abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse";

Considerato inoltre che nella medesima nota, il Ministero dell'Interno precisa che le "guardie zoofile nominate con decreto prefettizio" svolgono, durante il loro servizio, funzioni di Polizia Giudiziaria;

approva la presente legge

#### Art. 1

Accesso ai dati raccolti all'interno delle anagrafi canine

1. Si modifica l'Art. 24 della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 come segue:

#### Art. 24

Istituzione dell'anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita un'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative. **Le aziende USL garantiscono la fruizione completa dei dati raccolti all'interno delle anagrafi canine agli agenti di Polizia Municipale e ad un responsabile delle Guardie Zoofile nominate con decreto prefettizio e quindi abilitate a svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria per ciascuna associazione senza scopo di lucro riconosciuta, iscritta in albi istituiti con leggi regionali ed avente finalità di protezione e difesa degli animali.**



2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL:
  - a. la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
  - b. la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

#### Art. 2

##### Norma finanziaria

1. Resta invariata la norma finanziaria prevista dalla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009:

#### Art. 42

##### Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000,00 a partire dall'anno 2009 sull'unità previsionale di base (UPB) 264 "Servizi di prevenzione - Spese correnti".
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a partire dall'anno 2009 sulla UPB 264 "Servizi di prevenzione - Spese correnti".

#### Art. 3

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche all'Art. 24 della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 si prefiggono l'obiettivo di risolvere la controversa problematica relativa alla qualifica delle Guardie Zoofile riconosciute dalla Legge n. 189 del 20 luglio 2004.

Spesso le Guardie Zoofile si trovano ad operare negli ambiti di loro competenza – gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia – in operazioni congiunte con le Polizie Locali o anche con la Polizia Nazionale e, per questo, diventa fondamentale conoscere i limiti e le specificità entro le quali tali soggetti possono agire.



Come prima cosa è necessario riconoscere il grande ruolo ricoperto e la valenza sociale di valore inestimabile dei volontari in genere ed in particolare di coloro che operano per la tutela del territorio e degli animali pur ammettendo che, in vari casi, è necessario essere molto cauti prima di impiegare dette associazioni in attività di vigilanza. Non è raro infatti, imbattersi in dinamiche particolari o in soggetti che si propongono per attività di supporto agli EE.LL. avocando a se qualifiche di P.G. che non sempre hanno. A tal proposito, si ricorda che, su richiesta della Prefettura di Napoli, il Ministero dell'Interno si è pronunciato sulle problematiche relative alle guardie venatorie volontarie in data 20 novembre 2013, distinguendo tra “guardie zoofile nominate con decreto prefettizio” e “guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali”, specificando che le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, "limitatamente alla tutela degli animali d'affezione – dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia – mentre le seconde sono "abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse".

A seguito di questa doverosa distinzione, molti comuni italiani hanno addirittura sostituito la Polizia Municipale con volontari ai quali sono state demandate le funzioni di vigilanza sugli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia.

Purtroppo, ad oggi, vi sono in giro sia volontari che funzionari o dirigenti di Enti Pubblici che palesano una sostanziale ignoranza in materia e, non riconoscendo i limiti insiti con la figura del volontariato, si espongono a gravi rischi e responsabilità di natura penale ed anche contabile: infatti, gli eventuali abusi commessi da volontari impiegati in compiti non in linea con le loro competenze, possono essere valutati e giudicati ai sensi del Codice Penale in relazione all'Art. 347 (usurpazioni di funzioni pubbliche) ed all'Art. 348 (esercizio abusivo della professione). Per non incorrere in questi abusi e per non essere esposti a responsabilità, è dunque opportuno legiferare in modo da rendere univocamente interpretabile la qualsivoglia collaborazione tra volontari ed EE.LL. verificando preliminarmente il possesso delle qualifiche necessarie da parte dei soggetti coinvolti, in particolare quella di Polizia Giudiziaria.

La natura giuridica delle Guardie Zoofile è da tempo al centro di un acceso dibattito, con riferimento specifico alla legittimazione a operare sequestri di animali. In proposito è opportuno ricordare che l'Art. 57, comma 3, del C.P.P. attribuisce la qualifica di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'Art. 55 del C.P.P..

Le Guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, secondo quanto previsto dagli Artt. 57, comma 3, C.P.P. e 6, comma 2, Legge n. 189/2004, sono dunque agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni. Si può dunque ritenere che la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria compete alla Guardia Zoofila che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. Al fine di verificare la legittimazione della singola guardia particolare giurata a operare, occorre dunque



appurare se l'associazione di appartenenza della stessa risulti fra quelle riconosciute; se la guardia particolare giurata sia munita di valido decreto prefettizio; quali sono i compiti funzionali rispetto alla specifica materia di competenza e l'ambito territoriale in cui possono operare.

Alla luce di queste doverose considerazioni, occorre quindi legiferare per evitare che operatori volontari non qualificati finiscano per svolgere, in modo improprio, funzioni non di loro competenza – e su questo la Legge Regionale n. 59 del 23 ottobre 2009 è assolutamente esaustiva – ed al tempo stesso occorre mettere nelle migliori condizioni di operare i soggetti legalmente deputati a farlo, ossia gli agenti di Polizia Municipale ed i volontari facenti funzione di Polizia Giudiziaria.

Per questo, riteniamo doveroso consentire a queste ultime due categorie di soggetti deputati ad agire in ambito della protezione degli animali e dell'ambiente di avere libero accesso – possibilmente anche da remoto, attraverso gli strumenti tecnologici ormai nella disponibilità di chiunque – ai dati contenuti all'interno delle anagrafi canine istituite con la medesima L.R. n. 59/2009 presso tutti i comuni della Toscana e gestite direttamente dagli uffici delle aziende USL.

Cons. Francesco Torselli